

**Avv. Federica Tommasetti**  
*Patrocinante in Cassazione*  
 00184–Roma , Via dei SS. Quattro, 61  
 Tel.-fax 06 / 77070384

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**  
**RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE**

Per il Sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ , elett.te domiciliato in Roma, Via dei SS. Quattro, 61, presso lo Studio dell'avv. Federica Tommasetti (C.F.: TMMFRC72P68H501W), che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti, la quale dichiara, a sensi dell'art. 134 c.p.c. di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni di cancelleria, nonché di avvenuto deposito di atti, documenti, ordinanze emesse in corso di causa via mail all'indirizzo di posta elettronica certificata [federicatommasetti@ordineavvocatiroma.org](mailto:federicatommasetti@ordineavvocatiroma.org)

**CONTRO**

-COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI-  
 Commissione per gli accertamenti sanitari, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, V. le Romania n.45, p.iva/c.f. 80236190585, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

\_\_\_\_\_ , res.te in \_\_\_\_\_, la Vasc \_\_\_\_\_, n.q. di \_\_\_\_\_  
 controinteressato

**PER**

A) l'annullamento, previa sospensione e con salvezza di proporre motivi nuovi e/o aggiunti:

-del Provvedimento Prot. n. 164/3-8-2019 di Prot. del 4.5.2021 (all. 1), contenente il giudizio di non idoneità del ricorrente -notificato brevi manu al medesimo in pari data-, emesso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento-nell'ambito del concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, del ruolo appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, bando pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 16 del 25.2.2020 (all. 3);

-di tutti gli atti presupposti, connessi (compresi i verbali della Commissione esaminatrice del concorso relativi alla valutazione del profilo sanitario del ricorrente, con particolare riferimento alla misurazione

della pulizia e manutenzione degli strumenti di controllo) e consequenziali;

-delle eventuali graduatorie relative al Concorso, medio-tempore formate e delle successive modifiche, rettifiche ed integrazioni, nonché della graduatoria finale;

-delle norme tecniche approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 164/3-8-2019 CC del 20.10.2020;

-della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed i criteri per deli-

neare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonché del d.P.R. n. 207/2015;

-di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente;

B) l'acquisizione, di ufficio, di tutti gli atti e documenti contenuti nella cartella del ricorrente con particolare riguardo agli esiti delle prove di efficienza fisica e agli accertamenti medici eseguiti;

C) la fissazione alle resistenti di un termine entro il quale il ricorrente dovrà essere sottoposto nuovamente a visita per gli accertamenti psico-fisici per l'idoneità quale allievo Carabinieri

con riserva di agire

in separato giudizio e/o mediante apposito atto di motivi aggiunti, per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla rifusione dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'odierno ricorrente a causa dei provvedimenti impugnati.

### **FATTO**

- L'odierno ricorrente, a seguito di regolare domanda, veniva ammesso ad eseguire gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ai sensi dell'art. 10 del Bando di Concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, del ruolo appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, svolto secondo le norme tecniche approvate con determinazione del Diretto-

re del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 164, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 16 del 25.2.2020 (cfr. all.ti 2-3);

-in data 3.5.2021, effettuava con esito positivo, le prove di efficienza fisica (all. 4);

-in data 4.5.2021, sottoposto a visita dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali presso il CNSR (Centro Nazionale Selezione e Reclutamento), veniva giudicato non idoneo quale appuntato o Carabiniere dell'Arma dei Carabinieri, per "insufficiente preparazione", a seguito di esame eseguito grossolanamente e con apparecchiatura vetusta, in spregio di quanto stabilito dall'art.1, lettera a) del D.P.R. 207/2015 il quale prescrive che per "la valutazione" si intende "la percentuale di idoneità valutata in base ai risultati ottenuti e senza indicare i parametri di riferimento quali la natura dell'attività, né effettuare gli accertamenti attitudinali pur prescritti;

-immediatamente, vale a dire poche ore dopo la notifica dell'impugnando provvedimento di inidoneità, eseguiva presso una struttura privata una valutazione tramite "test" da cui risultava un "risultato" nettamente inferiore a quello rilevato dalla Commissione esaminatrice (All. 5);

- in data 8.5.2021, eseguiva inoltre, alla data assegnatagli (la prima disponibile), presso il Policlinico Tor Vergata di Roma, un altro esame eseguito con apparecchiatura modello Jawon ioi 353, eseguito in posizione supina, certificando “

”, rilevando i seguenti parametri

”(all. 6)

-in data 11.5.2021 effettuava presso il Centro di Selezione VFP1 dell'Esercito di Roma -e, quindi presso una struttura militare-, un ulteriore esame che dava, come risultato, una

considerato lo scostamento del 10% di cui al D.P.R. 207/2015, (all. 7)

-tutti e tre gli esami di cui sopra -eseguiti tra l'altro a pochi gg. di distanza dal test effettuato presso il CNSR esitato nel provvedimento impugnato- di cui due effettuati presso strutture pubbliche da specialisti e con macchinari di ultima generazione rivelano l'inaffidabilità del test -esitato nel provvedimento odiernamente impugnato-, tanto più che non viene specificato né il tipo di macchinario utilizzato dalla Commissione, né la

metodologia applicata, né risulta fornita alcuna certificazione circa lo stato di manutenzione ed efficienza del macchinario stesso.

È pertanto lampante l'errore in cui è incorsa la Commissione all'atto della valutazione delle condizioni fisiche del ricorrente, con particolare riferimento alle misure antropometriche del medesimo, le quali, come noto, concorrono in via sostanziale a fornire il dato di composizione corporea in tale sede contestato. A tal proposito il ricorrente, già in sede di misurazioni antropometriche, notava delle palesi erroneità sia nell'attività di misurazione effettuata dal personale addetto, con particolare riguardo alla postura che veniva richiesto di assumere in fase di misurazione, che nelle conseguenti risultanze delle medesima.

-Ed invero, le pubblicazioni scientifiche in materia sono concordi nel richiedere per la  una vasta serie di prescrizioni pre-esecuzione:

a) La superficie cutanea non deve essere ad alta densità pilifera, tale da mantenere sollevato l'elettrodo, se necessario bisogna radere la zona predisposta per l'applicazione dell'elettrodo stesso;

**b) il paziente deve essere posto in posizione supina** e non deve muoversi durante la rilevazione;

c) è necessario osservare un digiuno 4 ore precedenti l'esame: è vietata l'assunzione di cibi o liquidi salati o particolarmente zuccherini;

d) la cute non deve essere troppo calda o fredda, né umida, né sudata;

e) è necessario uno stato di riposo fisico prima della rilevazione (non devono essere svolte attività e/o esercizi fisici nelle 4 ore precedenti l'esame);

f) **durante la misurazione il paziente può tenere scoperti solo mano e piede omolaterali, con gambe divaricate a 45°** e arti superiori addotti al tronco con un angolo di 30° per evitare i contatti cutanei tra loro.

Inoltre, lo stato emotivo del soggetto può influire in maniera considerevole sull'esito della misurazione, il che rivela la particolare delicatezza dell'esame.

-l'iniquità del giudizio si desume altresì, dall'aver il ricorrente già superato le prove di efficienza fisica, giungendo alla prova oggetto dell'impugnando provvedimento in condizioni fisiche ottimali (all. 4);

-l'erroneità della valutazione espressa, si desume, inoltre, dalla costituzione sportiva del medesimo il quale pratica abitualmente sport a livello agonistico come risulta dal certificato specialistico di idoneità agonistica di cui vi è menzione nel verbale delle prove di efficienza fisica (all. 4);

-in data 05.05.2021 veniva inviata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento-Ufficio Concorsi e Contenzioso, istanza di accesso agli atti amministrativi, volta ad acquisire gli atti riguardanti gli accertamenti svolti sulla persona del ricorrente, non-

ché gli atti e i documenti relativi alla fase subprocedimentale da cui è scaturito il provvedimento impugnato (all. 8)

## **DIRITTO**

Il provvedimento impugnato deve essere riformato in quanto viziato ed illegittimo per i seguenti motivi:

**1) Eccesso di potere per mancata e/o errata applicazione del DPR:  
207/2015-mancato rispetto dei criteri valutativi indicati**

Il giudizio di inidoneità del ricorrente è viziato da un palese eccesso di potere.

Infatti, la riscontrata non compatibilità dei valori di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ non trova riscontro alcuno dai dati emersi all'esito dei successivi accertamenti, né tantomeno si attagli alla realtà dei fatti, così come desumibile dalla pluralità di accertamenti effettuati subito dopo l'esame e a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, comprovanti l'assenza nel ricorrente di tale presunta incompatibilità quanto alla composizione corporea. Come già ampiamente esposto in narrativa la corretta reiterata analisi della composizione corporea del ricorrente confuta adeguatamente le conclusioni contenute nel provvedimento impugnato e che in tale sede si contestano. Come chiarito dal T.A.R. adito "*i giudizi delle Commissioni mediche non possono ritenersi definitivi e, come tali, insindacabili. Gli strumenti a disposizione del giudice amministrativo ben consentono di verificarne la correttezza, mediante l'applicazione di regole tecniche, non potendosi*



*fondatamente confondere il loro carattere tecnico con un ambito di discrezionalità sottratto al suo sindacato. In altri termini, è ben possibile far ricorso a verificazioni ed altresì a consulenze tecniche d'ufficio per accertare la correttezza dell'esito degli accertamenti tecnici, oggetto di censura*". (T.A.R. Lazio, Sez. I Ter, sentenza 10674/2014).

Ora, sulla scorta delle considerazioni svolte in narrativa ed in ragione della documentazione medica versata in atti ed a cui si rinvia, è ravvisabile nel caso de quo il vizio dell'eccesso di potere, da cui discende quale logicocorollario l'illegittimità degli atti impugnati. Al riguardo è bene precisare che l'eccesso di potere è nozione complessa, frutto di un lungo percorso di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, dettata dall'esigenza di consentire al giudice (in particolare, al giudice amministrativo) di effettuare un controllo sulla legittimità delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione. Il vizio dedotto va ricondotto al non corretto esercizio del potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione. Il giudice, pertanto, ha il potere di verificare la conformità dell'atto alle disposizioni di legge o di regolamento (controllo formale di legalità), la corrispondenza a criteri o principi giuridici generali (controllo sostanziale di legittimità) e la correttezza, mediante l'applicazione di regole tecniche. Nel caso in parola -preme sottolinearlo- non si verte in tema di inidoneità attitudinale, in quanto il provvedimento impugnato afferisce a valutazione e profili di carattere prettamente sanitario. Il caso posto all'attenzione del Collegio è, peraltro, analogo ad altri oggetto di positiva deli-

bazione, perlomeno in termini di rinnovazione dell'accertamento sanitario. Sul punto si citano, *ex multis*, i Decreto del 26.9.2019 del T.A.R. adito, Sezione I<sup>a</sup> bis R.G. n. 11776/19; nonché le Ordinanze, n. 12295/2017 e 8129/2016). Ed ancora questo TAR con la sentenza n. 10892/2017 ha rilevato: *“Considerato che il Collegio con ordinanza n. 9155/2017 ha disposto apposita verifica sulla causa di inidoneità del ricorrente al servizio di polizia accertata dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici tale da comportare la sua esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami,[...]. Considerato che il ricorrente, all'esito delle operazioni di verifica, è risultato in possesso del requisito fisico richiesto ex d.m. n. 207/2015 relativo all. . la quale è stata accertata in misura prevista sia dalla riferita normativa regolamentare, sia dalla *lex specialis*. Ritenuto, pertanto, che il ricorso in quanto fondato deve essere accolto, in ragione della accertata illegittimità della causa di esclusione dalla selezione pubblica in questione, con conseguente annullamento dei provvedimenti oggetti d'impugnativa e con ammissione del ricorrente allo svolgimento delle successive fasi della procedura di concorso...”*

Pertanto, in considerazione della contraddittorietà e delle forti discrepanze ravvisabili tra la valutazione operata dal personale della Commissione istituita presso il CNSR dell'Arma dei Carabinieri e le risultanze della valutazione ad opera delle strutture pubbliche di Tor Vergata e dell'Esercito, sussiste una intrinseca irragionevolezza, iniquità e contraddittorietà del provvedimento impugnato.

L'errore, in parola, così come più volte riconosciuto da Codesto Ecc.mo T.A.R. è idoneo a determinare l'annullamento degli atti impugnati (in termini: TAR Lazio Roma, Sez. I-bis, 25 luglio 2017, n.8932, emessa in una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella de qua, ed ancor più di recente: T.A.R. Lazio Roma, Sez. I-quater, 31ottobre 2017, n. 10892), (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I - bis, del 06/09/2018, con ord. nomina verificatore n. 2632/18 del 08/03/2018) . L'eccesso di potere, nei termini di cui si è detto, nel caso di specie, è di tutta evidenza stante il palese vizio della funzione amministrativa, ovvero il cattivo svolgimento della stessa.

## **2) iniquità ed imparzialità e carenza di motivazione:**

Risulta altresì violato il principio di imparzialità che è esplicitamente affermato nell'art. 97 della Costituzione italiana. Esso rappresenta il principio fondamentale che deve guidare la pubblica amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni.

Il principio di imparzialità trova completa esplicazione nel procedimento amministrativo -preordinato a garantire integrità del contraddittorio, completezza dell'istruttoria, motivazione degli atti e loro pubblicità- e impone che la decisione dell'amministrazione sia preceduta da una sequenza di atti attraverso cui accertare l'esistenza di presupposti di fatto e valutare i contrapposti interessi in gioco. Il procedimento diventa così la forma obbligata dell'azione amministrativa: solo in questo modo i portatori di interessi

che sono coinvolti, in modo favorevole o restrittivo, dalla decisione finale, diventano parti verso le quali l'amministrazione deve comportarsi in maniera imparziale.

La citata nozione di imparzialità richiama anche il principio di ragionevolezza, che impone l'adeguamento dell'azione amministrativa a canoni di razionalità operativa (oltre che al rispetto delle prescrizioni normative). Infine, nel richiedere la motivazione dell'atto amministrativo, il principio di imparzialità tende a sottrarre alla decisione amministrativa ogni carattere di arbitrarietà. L'atto amministrativo viziato da una delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere (disparità di trattamento o manifesta ingiustizia) è illegittimo e pertanto annullabile. La contraddittorietà ed il carattere illegittimo dell'agire dell'Amministrazione si palesano, nel caso che qui ci occupa, nella totale obliterazione del rispetto dei criteri all'uopo predisposti in tema di valutazioni relative alla procedura de qua.

Invero, in considerazione del dato incontrovertibile relativo ai dati

ed alle ulteriori valutazioni scientifiche allegate a corredo del presente ricorso -da intendersi quale parte integrante dello stesso- con specifico riferimento agli aspetti aventi carattere squisitamente tecnico, mal si comprendono le motivazioni del provvedimento di non idoneità che ha determinato l'esclusione del ricorrente dal concorso.

**3) Violazione di legge e, in particolare degli art. 1 e 3, del D.P.R. 207/2015**

in quanto la motivazione del provvedimento risulta mancante e/o insufficiente e la percentuale finale attribuita viene riportata sic et simpliciter senza indicare né la metodologia, né la strumentazione utilizzata, né gli altri parametri fisici pur prescritti dal regolamento dettato dal D.P.R. Pur richiamato a base del giudizio espresso.

**4) Eccesso di potere per mancata predeterminazione dei criteri di attribuzione e carenza di motivazione:**

Il provvedimento impugnato è altresì illegittimo per assoluta genericità ed indeterminazione della sua motivazione. Ed invero, dagli atti consegnati al ricorrente, non emerge alcuna motivazione circa l'esclusione dal concorso per inidoneità, bensì esclusivamente un mero dato numerico, ossia la percentuale –erroneamente calcolata- di massa grassa corporea. Non è stata fatta altresì alcuna menzione dei criteri utilizzati per arrivare ad un simile giudizio, in quanto non vi è alcuna indicazione della metodologia e della strumentazione utilizzata il che ha impedito al ricorrente di verificare - seduta stante- l'affidabilità dell'esame e la correttezza della sua esecuzione e non risultano osservate le cautele necessarie per la corretta esecuzione dell'esame, in quanto non è dato rinvenire alcuna informazione al riguardo.

Inoltre, non si è tenuto alcun conto dello stato emotivo del soggetto che può influire in maniera considerevole sull'esito della misurazione per cui è comprensibile che il DPR 207/2015 abbia previsto una percentuale di adeguamento, in quanto trattasi di tecnica la cui esecuzione richiede particolare abilità e maestria, molteplici cautele nell'esecuzione e rigido protocollo pre-esecuzione, nonché macchinari alquanto sensibili e di ultima generazione.

#### **5) Travisamento dei fatti ed eccesso di potere per difetto di istruttoria**

in quanto gli esiti degli esami eseguiti in data 5.05.2021 in struttura privata, in data 8.5.2021 presso il Policlinico Tor Vergata e in data 11.5.2021 presso Centro di Selezione VFP1 dell'Esercito di Roma, evidenziano la palese erroneità del giudizio espresso con il provvedimento impugnato che si limita ad indicare genericamente e senza riportare alcun riferimento né rappresentazione grafica delle misurazioni eseguite un Al contrario, gli esami condotti subito dopo il test e quelli successivi (di cui 2 su 3 giova ribadirlo, effettuati in strutture pubbliche) correttamente eseguiti con i dovuti accorgimenti del caso esitavano tutti e tre in un perfettamente in linea con i parametri di cui al D.P.R. 207/2015, certificando una distribuzione del vettore dell. nella norma

e, quindi, una buona \_\_\_\_\_ associata a buono stato di salute.

\*\*\* \*\* \*\*\* \*\* \*\*\*

**Istanza cautelare e di provvedimento monocratico ex art. 56 c.p.a.:**

il *fumus boni iuris* è nei motivi esposti.

Il provvedimento impugnato determina per il ricorrente un danno grave, irreparabile e non altrimenti risarcibile, consistente nell'irrimediabile, definitiva esclusione dal concorso. Per effetto di questo, infatti, il medesimo vedrebbe preclusa la propria legittima aspettativa di concludere l'iter di selezione concorsuale, a causa di provvedimenti tecnicamente errati. L'urgenza di provvedere deriva dalla circostanza che le selezioni di cui al Bando che interessa, sono tuttora in corso, per cui il ricorrente potrebbe essere utilmente inserito a ripetere l'esame in una delle svolgende sezioni.

Ed invero, il provvedimento impugnato impedisce al ricorrente -nonostante lo stesso abbia superato le altre prove, sia in possesso dei prescritti requisiti nonché dei relativi titoli- di essere immesso nella graduatoria definitiva che sarà pubblicata alla fine delle selezioni e delle visite. Il che gli impedirà, nelle more del giudizio di merito, di essere arruolato. Per converso, l'eventuale ammissione dello stesso con riserva, e il suo inserimento in graduatoria (sempre con riserva), non arrecherebbe danno alcuno all'Amministrazione.

Si insiste, pertanto, affinché l'Ecc.mo TAR adotti la/e misura/e cautelare/i che ritenga più idonea/e a preservare le fondate ragioni dell'odierno ricorrente, il quale, si ribadisce, è stato illegittimamente escluso dal concorso.

L'attesa della fissazione dell'udienza cautelare collegiale renderebbe vano il presente ricorso, avvicinandosi temporalmente alla fine delle selezioni, determinando -in mancanza dell'auspicata sospensione dei provvedimenti impugnati- una stabilizzazione degli effetti degli atti palesemente illegittimi, per le ragioni sopra descritte.

In altre parole, l'esito positivo dell'odierno gravame non sarebbe comunque tale da ristabilire la legalità violata e, soprattutto, da salvaguardare la legittima aspettativa del ricorrente a concludere, con riserva, il processo di selezione del concorso.

In tal senso, quindi, il danno odiernamente arrecato al ricorrente può dirsi irreparabile e non altrimenti risarcibile ex post.

Pertanto, considerato che le prove del concorso sono ancora in corso di svolgimento, con riserva di più ampiamente argomentare e dedurre, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso

**CONCLUDE**



Voglia l'Ecc.mo Presidente adito -ai sensi dell'art. 56 del codice del processo amministrativo- sospendere i provvedimenti gravati, prima ancora della fissazione della Camera di Consiglio.

Si insta, inoltre, affinché codesto Ill.mo Tribunale, in composizione collegiale, Voglia sospendere l'efficacia del provvedimento gravato, disponendo la richiesta di verifica o consulenza tecnica d'ufficio sulle valutazioni tecniche censurate

nel merito:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa concessione delle misure cautelari richieste, l'annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto:

-in via principale e preliminare: l'ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo delle ulteriori prove di cui al Bando di Concorso;

-in via subordinata: la rinnovazione *ab initio* dell'accertamento sanitario con la conseguenziale ammissione del ricorrente -in caso di idoneità- alle successive prove concorsuali;

-in via ulteriormente subordinata: l'annullamento del provvedimento impugnato e per l'effetto:

-disporre l'inserimento definitivo del ricorrente nella graduatoria dei candidati suscettibili di arruolamento.

-condannare le resistenti alla corresponsione in favore del ricorrente delle somme dovutegli a titolo di paga dal momento di formazione della graduatoria finale e con decorrenza giuridica e amministrativa dal Decreto finale.

-Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.

Clausola di provvisoria esecutività.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si chiede che sia disposta la richiesta di verifica o consulenza tecnica d'ufficio sulle valutazioni tecniche censurate, con facoltà per il ricorrente di farsi assistere da consulente di fiducia, che ci si riserva fin d'ora di nominare.

Si chiede, inoltre, che sia disposta l'acquisizione degli atti di tutto il fascicolo detenuto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con ordine di esibizione in originale ed in particolare, l'acquisizione della cartella contenente gli atti relativi alle prove già sostenute e agli accertamenti effettuati dal ricorrente.

Si chiede, altresì, che sia disposta l'acquisizione, in versione integrale, delle graduatorie eventualmente formatesi medio-tempore e del Decreto finale;

Con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'Amministrazione degli atti del procedimento.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Provvedimento n. 377045 di prot. del 04.05.2021;
- 2) Domanda di partecipazione al concorso
- 3) G.U.R.I. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 16 del 25.2.2020 ;
- 4) Verbale delle prove di efficienza fisica
- 5) Esame struttura privata del 4.05.2021;
- 6) Esame Policlinico Tor Vergata, in Roma del 8.05.2021;
- 7) Esame effettuato presso il Centro di Selezione VFP1 dell'Esercito di Roma;
- 8) Certificato di idoneità agonistica;
- 9) Istanza di accesso agli atti;
- 10) Ricevuta di consegna del 5.5.2021;
- 10) Istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito.

#### DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai fini del contributo unificato si specifica che, vertendo il ricorso *de quo* in materia di pubblico impiego, il Sig. \_\_\_\_\_ giova della riduzione del 50%, per cui l'importo dovuto risulta essere pari ad € 325,00.

Roma, li 18 Maggio 2021

Avv. Federica Tommasetti

